



PILETEL – Registro Nazionale produttori Pile e Accumulatori

Manuale produttore nazionale

Versione: 4.0

Data Redazione: 21/04/2016



1 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA PRESENTE VERSIONE

Versione/Release n°:	4.0	Data Versione/Release:	21/04/2016
Nome documento:	manuale_produttori_registro_pile_ver_4.0_21042016.doc		
Descrizione modifiche:	<p>Il manuale è stato modificato rispetto alla versione 3.2 per adeguarlo al nuovo sistema informatico.</p> <p>Non essendo intervenute modifiche di legge le modifiche introdotte non comportano uno stravolgimento della logica e della modalità di compilazione del sistema</p>		
Capitolo 2	E' stato aggiornato il quadro normativo con il riferimento al D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 27		
Capitolo 4	Viene descritta la nuova scrivania telematica, tramite la quale il titolare della firma digitale si identifica come legale rappresentante e delega un soggetto terzo		
Capitolo 5	Viene presentata la nuova modalità di consultazione delle pratiche		
Capitolo 6	Viene illustrata la navigazione all'interno del portale, nettamente modifica rispetto alla versione precedente.		
Capitolo 7	Viene presentata la nuova modalità per l'iscrizione del produttore nazionale, diversa da un punto di vista di usabilità del sistema, ma non di contenuto		
Capitolo 8	Viene presentata la nuova modalità per l'iscrizione del produttore estero, diversa da un punto di vista di usabilità del sistema, ma non di contenuto		
Capitolo 9	Vengono fornite le indicazioni per effettuare le pratiche di variazione		
Capitolo 12	Contiene indicazioni aggiornate sull'effettuazione dei pagamenti, ed in particolare sull'utilizzo della carta di credito		
Capitolo 14	Contiene indicazioni in merito alle segnalazioni di errore per ogni singola posizione		



2 NORMATIVA

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE pubblicato sulla GU n. 283 del 3-12-2008.", così come modificato dal D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

2.1 Definizioni (art. 2)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
- c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;
- d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
- e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
- f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
- g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
- i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;
- l) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
- m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
- n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
- p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità;
- q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
- r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
- s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 7 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;
- t) «punto di raccolta per pile e accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.



2.2 Il registro (artt. 14 e 15 e allegato III)

L'**articolo 14** prevede l'istituzione del Registro nazionale

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo 13.
2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III parte A, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [...].
3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.

L'**articolo 15** Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immissione sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio) prevede una serie di dettagli sul Registro

1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.
2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.
3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.
4. L'iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.
5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) predispone e aggiorna il registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;
 - b) predispone ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;
 - c) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;
 - d) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonché dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
 - e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alle regioni

L'**allegato 3** al Decreto Legislativo stabilisce le informazioni e le modalità con le quali deve essere effettuata la trasmissione



PARTE A

Modalità di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

1) L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.

3) All'atto dell'iscrizione al registro il produttore indica:

- a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;
- b) indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;
- c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;
- d) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo;
- e) data della domanda di registrazione;
- f) codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro;
- g) dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

4) I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

PARTE B

Modalità di iscrizione presso le camere di commercio dei sistemi collettivi tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.

2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.

3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni: a) i dati relativi alla sua costituzione; b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite.

4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

2.3 La raccolta

Gli articoli 6 e 7 specificano come deve essere svolta la raccolta:

Art. 6. Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili

1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile e accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile e accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.



[...]

3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani

Art. 7 (Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli).

1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile e accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono: a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi; b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli.
2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purché' senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile e accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile e accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.



2.4 D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2011 n.61 il D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21 recante "Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE."

Il Decreto non presenta rilevanti modifiche per quanto riguarda gli obblighi che le imprese devono rispettare in termini di comunicazioni ambientali.

Su richiesta del Comitato di Vigilanza e Controllo è stato ripristinato, dal dicembre 2011, l'obbligo per le imprese di fornire l'indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore tra pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli precisando la specifica tipologia né il peso nonché l'obbligo, nel caso di finanziamento collettivo, di indicare il sistema di finanziamento collettivo prescelto.

2.5 D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27

Sulla G.U. n. 54 del 05/03/2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27, di "Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione", in vigore dal 20 marzo 2016.

Il Decreto Legislativo interviene sul D.Lgs. 188/2008 precisando, all'articolo 14, comma 2, che: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza

2.6 Iscrizione al Registro

2.6.1 PRODUTTORI

- Produttori nazionali

I produttori devono iscriversi al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione di pile e accumulatori .

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

- Produttori esteri

Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto.

In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. In questo caso il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.

2.6.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL REGISTRO

Il registro è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo, che si avvale dell'ISPRA

I dati del Registro sono raccolti dalle camere di commercio



2.6.3 ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

Il produttore può immettere sul mercato pile e accumulatori solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.

I produttori sono tenuti ad iscriversi prima che inizino ad operare nel territorio italiano.

L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato, tramite il sito www.registropile.it.

Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato.

Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio

2.6.4 DATI DA COMUNICARE ALL'ISCRIZIONE

L'allegato III al D.lgs. 188/2008 modificato dal D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21 prevede che i produttori comunichino:

- a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;
- b) indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;
- c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;
- d) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo;
- e) data della domanda di registrazione;
- f) codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro; g) dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

2.6.5 VARIAZIONE DEI DATI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

2.6.6 DIRITTI DI SEGRETERIA

L'iscrizione al Registro è assoggettata all'assolvimento di un'imposta di bollo pari a 16,00: tale importo va versato alla Camera di commercio con le modalità indicate da ciascuna Camera.

L'iscrizione è inoltre assoggettata al versamento della tassa di concessione governativa.

L'importo della tassa di concessione governativa è di Euro 168,00 e il pagamento va effettuato tramite il conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse concessioni governative.

La variazione dei dati comunicati al Registro così come la cancellazione sono assoggettate all'assolvimento dell'imposta di bollo pari a 16,00: tali importi vanno versati alla Camera di commercio con le modalità indicate da ciascuna Camera.



2.7 Tipologie di pile e accumulatori

2.7.1 CATEGORIE DI PILE E ACCUMULATORI

La tabella riportata in allegato 3 al D.Lgs. 188/2008 individua le seguenti categorie di apparecchiature pile e accumulatori che rientrano nell'ambito di applicazione.

- Pile ed accumulatori portatili
- Accumulatori industriali
- Accumulatori veicoli

2.7.2 TIPOLOGIE DI PILE E ACCUMULATORI

La tabella contiene un elenco indicativo di pile e accumulatori che rientrano nelle categorie sopra descritte.

CATEGORIA	TIPOLOGIA	
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI	PILA ZINCO CARBONE	
	PILA ZINCO CLORURO	
	PILA ALCALINA	
	PILA AL LITIO	
	PILA ZINCO ARIA	
	PILA ZINCO ARGENTO	
	ACCUMULATORI AL PIOMBO	
	ACCUMULATORI NICHEL CADMIO	
	ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI	
	ACCUMULATORI AL LITIO	
	ALTRO	
	ACCUMULATORI INDUSTRIALI	PIOMBO
		NICHEL CADMIO
ALTRO		
ACCUMULATORI VEICOLI	PIOMBO	
	NICHEL CADMIO	
	ALTRO	

2.8 Sistemi di raccolta

2.8.1 PILE E ACCUMULATORI PORTATILI

L'articolo 6 del D.Lgs, 188/2008 prevede che al fine di garantire il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile e accumulatori portatili, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

Tali sistemi: a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione; b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, nè l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

2.8.2 PILE E ACCUMULATORI INDUSTRIALI E PER VEICOLI

L'articolo 7 del D.Lgs, 188/2008, modificato dal D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21, prevede che i produttori di pile e accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

A tale fine, possono:

- aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;
- organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli.



I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.

2.9 Comunicazione annuale

2.9.1 NORMATIVA VIGENTE.

L'articolo 15 del D.lgs. 188/2008, modificato dal D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21, prevede che i produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III.

3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III.

La compilazione della Comunicazione deve avvenire esclusivamente via telematica.

L'accesso alla scrivania telematica per la compilazione della comunicazione annuale avviene tramite il sito www.registropile.it.

Nel momento in cui si effettua l'accesso alla scrivania telematica è necessario disporre del dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione valido e intestato al legale rappresentante.

In assenza del dispositivo non sarà possibile accedere al Registro Pile ed effettuare la comunicazione.

Sul sito www.registroaee.it sono disponibili le istruzioni dettagliate per l'accesso al sistema telematico.

la scadenza per la presentazione della comunicazione è il 31 marzo di ogni anno.

Non è previsto il versamento di diritti di segreteria.

2.9.2 INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE COMUNICAZIONI

1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
2. Periodo di riferimento.
3. Categoria e tipologia di Pile di cui all'allegato III al D.Lgs. 188/2008.
4. Quantità di pile immesse nel mercato nazionale, in peso.



3 ACCESSO

L'accesso avviene tramite il portale www.registropile.it.

Home

Scrivanie Telematiche

- Prodottori
- Sistemi di raccolta collettivi

Registro Pile

- Prodottori**
- Sistemi di raccolta individuale
- Sistemi di raccolta collettivi

Informazioni utili

Help

- Verifica Compatibilità

Area Riservata Enti

- Accesso

Segui @MUD_2016

Home

Il Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori

L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori

Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000

Scrivania per i produttori

Il produttore dovrà quindi cliccare sul pulsante centrale "scrivania produttori " e nella pagina successiva.

Scrivania Telematica Produttori

Accedi all'area riservata produttori
per la presentazione delle pratiche


La scrivania personale è accessibile, con firma digitale dotata di certificato di autenticazione del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato.

Nel momento in cui si sceglie l'accesso al Registro Pile è necessario disporre del dispositivo di firma digitale (smart card, business key, carta nazionale dei servizi) valido, non scaduto e correttamente inserito.

In assenza del dispositivo NON sarà possibile accedere al Registro Pile.

Come prima operazione il sistema chiede di inserire il PIN

e di scegliere un certificato:



Si ricorda che il dispositivo di firma digitale deve essere dotato di certificato di autenticazione.

La firma digitale è uno degli strumenti più utili e sicuri per firmare documenti informatici con la stessa validità giuridica di un documento firmato manualmente.

E' un tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro. Questo sistema permette al titolare di rendere manifesta la provenienza del documento e al destinatario di verificarne provenienza e integrità.

Il documento firmato digitalmente ha un valore giuridicamente vincolante; integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

La firma digitale garantisce:

Autenticità: attesta la volontà del titolare di sottoscrivere un documento informatico

Paternità: attesta l'identità di colui che ha firmato il documento

Integrità: rende noto se il documento viene modificato dopo l'apposizione della firma

Non ripudio: riconduce il documento firmato al titolare della firma

Il dispositivo di firma digitale che deve essere utilizzato per l'accesso al Registro Pile deve essere dotato di Certificato di autenticazione: è un file che permette di autenticarsi ai siti web delle PA in modalità sicura. Il certificato di autenticazione contiene i dati del titolare e riporta i dati dell'Ente Certificatore che lo ha rilasciato.

E' importante notare che se la firma digitale contiene il solo certificato di sottoscrizione l'utente non potrà accedere al servizio: in questo caso sarà necessario contattare la propria Camera di Commercio per ottenere l'aggiornamento del certificato.



4 SCRIVANIA TELEMATICA

La funzione Scrivania telematica serve ai soggetti muniti di un dispositivo di firma digitale contenente un certificato di autenticazione valido per:

<u>Se il titolare della firma è il legale rappresentante</u>	
<i>Una tantum al momento del primo accesso o in presenza di cambiamenti nella struttura societaria.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare il proprio profilo come legale rappresentante di una o più imprese
<i>In qualsiasi momento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Delegare altro soggetto terzo alla presentazione della pratica.
<u>Se il titolare della firma è soggetto delegato</u>	
<i>In qualsiasi momento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare le imprese che gli hanno conferito la delega ad operare.

4.1 Dati Titolare della firma digitale

Al momento dell'accesso il sistema propone i dati contenuti sul dispositivo di firma digitale e l'utente potrà aggiungere i dati relativi a indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono (dati non obbligatori).

4.2 Identifica impresa

La funzione serve al titolare del dispositivo di firma digitale per potersi identificare come legale rappresentante di un'impresa e quindi operare in suo nome.

L'operazione viene svolta una tantum al momento del primo accesso o in presenza di cambiamenti nella struttura societaria.

L'utente deve premere il tasto "IDENTIFICA IMPRESA" e inserire il codice fiscale dell'impresa per la quale intende operare. Il sistema verificherà, in cooperazione applicativa con il Registro Imprese, che il titolare della firma digitale sia identificato al Registro Imprese come legale rappresentante dell'impresa in questione.

Si avverte che il sistema non può verificare l'estensione della procura: di conseguenza l'utilizzo dei servizi e le operazioni effettuate ricadono sotto la completa responsabilità del dichiarante.

- Se la verifica da esito positivo, il nominativo dell'impresa comparirà nel riquadro sottostante
- Qualora il titolare del dispositivo di firma digitale non risulti essere Legale Rappresentante dell'impresa identificata dal codice fiscale inserito, il sistema darà il messaggio "**L'utente corrente non è definito come legale rappresentante per l'impresa.**" Le ragioni per le quali può comparire questo messaggio sono varie:
 - Il soggetto titolare della firma digitale NON è il legale rappresentante
 - Il titolare della firma digitale è diventato legale rappresentante dell'impresa solo nei giorni immediatamente precedenti la compilazione e quindi la pratica è ancora in aggiornamento presso il registro delle imprese della Camera di Commercio.
 - L'utente ha scritto in maniera errata il codice fiscale.



4.3 Gestione soggetti delegati

Il legale rappresentante può delegare uno o più soggetti, anch'essi dotati di dispositivo di firma digitale con certificato di autenticazione, alla compilazione delle pratiche per conto dell'impresa.

	Cod.Fiscale	Ragione Sociale	Data Creazione	Stato	Informazioni
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11/12/2014		0 delegati Aggiungi

Premendo **AGGIUNGI** il sistema propone una pagina nella quale il legale rappresentante inserisce gli estremi del soggetto che intende delegare alla compilazione delle pratiche.

L'utente dovrà inserire i riferimenti della persona che intende delegare:

Una volta completata l'operazione, il delegato potrà, con la sua firma digitale, accedere alla scrivania e compilare e presentare le pratiche in nome e per conto dell'impresa.

Il legale rappresentante potrà in ogni momento modificare o cancellare la delega assegnata.

In caso di modifica del legale rappresentante dell'impresa verranno annullate tutte le deleghe assegnate dal precedente rappresentante.

4.4 Procure e deleghe

Nella griglia compaiono tutte le imprese (identificate da codice fiscale e ragione sociale) per le quali il titolare della firma digitale è stato indicato come delegato o delle quali è legale rappresentante

	L'icona indica che il titolare della firma è <u>legale rappresentante dell'impresa</u> . Il legale rappresentante potrà consultare in qualsiasi momento l'elenco dei propri delegati.
	L'icona indica che il titolare della firma è <u>delegato</u> ad operare per conto dell'impresa; il delegato potrà consultare in qualsiasi momento l'informazione relativa al soggetto che l'ha delegato

L'elenco può essere scaricato su Excel.

Le modifiche alle deleghe possono essere apportate in qualsiasi momento senza alcun onere per l'impresa.



5 CONSULTAZIONE

5.1 Archivio pratiche




Tramite questa funzione il Legale Rappresentante o il soggetto da questi delegato possono accedere all'archivio delle pratiche trasmesse al Registro nazionale.

Tramite questa funzione il Legale Rappresentante o il soggetto da questi delegato possono scaricare, per le imprese per le quali sono titolati ad operare, l'attestato di iscrizione rilasciato dal Registro Nazionale al momento dell'iscrizione e aggiornato con le eventuali successive variazioni.

E' possibile effettuare una ricerca per selezionare la pratica di interesse, impostando come parametri di ricerca

- Tipo pratica (per esempio iscrizione, variazione, comunicazione annuale)
- Codice Fiscale dell'impresa
- Nome o ragione sociale dell'impresa

Per ogni pratica sono disponibili le seguenti informazioni

Id.Pratica	Numero univoco della pratica, da comunicare nel caso di richieste di chiarimenti														
Tipo	Tipo pratica (iscrizione, aggiornamento, comunicazione ecc)														
Codice fiscale	Codice fiscale dell'impresa														
Nome o ragione sociale	Nome o ragione sociale dell'impresa														
Stato	<p>Riporta lo stato della pratica</p> <p>Istruttoria della pratica</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Filtro</th> </tr> <tr> <th>Azione</th> <th>Data e ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stampata ricevuta</td> <td>21/04/2016 15:17</td> </tr> <tr> <td>Generato attestato</td> <td>29/03/2016 07:43</td> </tr> <tr> <td>Pratica trasmessa al Registro Nazionale dei produttori</td> <td>29/03/2016 07:43</td> </tr> <tr> <td>Pratica trasmessa al Registro Nazionale dei produttori</td> <td>29/03/2016 07:43</td> </tr> <tr> <td>Pratica Trasmessa al Ministero</td> <td>29/03/2016 07:43</td> </tr> </tbody> </table>	Filtro		Azione	Data e ora	Stampata ricevuta	21/04/2016 15:17	Generato attestato	29/03/2016 07:43	Pratica trasmessa al Registro Nazionale dei produttori	29/03/2016 07:43	Pratica trasmessa al Registro Nazionale dei produttori	29/03/2016 07:43	Pratica Trasmessa al Ministero	29/03/2016 07:43
Filtro															
Azione	Data e ora														
Stampata ricevuta	21/04/2016 15:17														
Generato attestato	29/03/2016 07:43														
Pratica trasmessa al Registro Nazionale dei produttori	29/03/2016 07:43														
Pratica trasmessa al Registro Nazionale dei produttori	29/03/2016 07:43														
Pratica Trasmessa al Ministero	29/03/2016 07:43														
Data ora invio	Data e ora dell'invio														
	Consente di accedere al dettaglio della comunicazione, per vedere la pratica, la ricevuta e i dati della firma														
	Per stampare la copia della pratica inviata.														
	Per stampare la ricevuta di avvenuta presentazione della pratica.														



5.2 Visure

Tramite questa funzione il Legale Rappresentante o il soggetto da questi delegato possono scaricare, per le imprese per le quali sono titolati ad operare:

	<p>La visura contenente la posizione dell'impresa così come comunicata nella pratica di iscrizione e aggiornata in relazione alle eventuali successive variazioni.</p>
	<p>L'attestato di iscrizione rilasciato dal Registro Nazionale al momento dell'iscrizione e aggiornato con le eventuali successive variazioni che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale, ragione sociale, sede legale e rappresentante legale dell'impresa • data in cui ha trasmesso l'iscrizione • numero di iscrizione rilasciato dal sistema informativo delle Camere di Commercio che, entro trenta giorni dal suo rilascio, deve essere indicato dal produttore, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del Decreto Legislativo 188/2008, in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Il numero è univoco e non viene modificato in caso di successive variazioni della posizione. • data di rilascio • categorie e tipologie per i quali il produttore è iscritto • data di aggiornamento

6 NAVIGAZIONE

6.1 Struttura

La navigazione nel sito è nettamente modificata rispetto alla versione precedente. In particolare le voci per la navigazione sono riportate sulla sinistra della pagina



6.2 Tasti funzionali

In tutte le pagine vengono riproposti una serie di pulsanti funzionali dei quali si fornisce di seguito il significato


Pulsante	Funzionalità
Torna alla Scrivania	Interrompe la compilazione e ritorna alla pagina iniziale
Salva	Salva la pagina già compilata
Avanti>>	Passa alla pagina successiva
<< Indietro	Ritorna alla pagina precedente
Vai alla Stampa >>	Passa alla funzione di stampa della pratica
Modifica Pratica	Modifica la pratica inserita

6.3 Navigazione

La navigazione all'interno della pratica può avvenire anche mediante la barra posta sopra la pagina:



6.4 Help

- ✓ Cliccando sul tasto  [Help](#) si apre un modulo nel quale l'utente può indicare i propri estremi e i problemi incontrati. La risposta verrà fornita puntualmente all'indirizzo di posta elettronica indicato.



Assistenza Registro AEE

Registro AEE

Email

Codice Fiscale

Denominazione

Contesto

Allegati [Problemi con il caricamento?](#)

Descrizione

6.5 Modifica dati inseriti

All'interno delle singole pagine, laddove venga richiesto di inserire un'informazione (per esempio un'apparecchiatura) è sempre possibile modificare o cancellare l'informazione stessa.



L'icona serve per modificare le informazioni inserite



L'icona serve per cancellare le informazioni inserite

6.6 Pratiche

Il legale rappresentante o il soggetto da questi delegato possono accedere alla sezione Compilazione Pratiche.

L'iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale dell'impresa o, nel caso di produttori esteri, dove ha sede la persona giuridica che funge da rappresentante nazionale.

Ogni impresa, identificata dal codice fiscale, si iscrive una sola volta indicando nella pratica di iscrizione tutti i prodotti.



6.7 Tipo utente

L'utente deve innanzitutto scegliere il tipo di pratica da compilare in base al tipo utente :

Pratica	Va utilizzata da	Serve per
Iscrizione Produttore nazionale	Imprese iscritte al Registro imprese italiano.	La pratica serve al produttore nazionale per iscriversi al registro.
Iscrizione Produttore Estero	Impresa, non stabilita sul territorio nazionale, che viene iscritta dal rappresentante,	La pratica serve al produttore estero per iscriversi al registro
Variazione e cancellazione	Tutti i produttori iscritti	La pratica serve agli iscritti per variare, cancellare, aggiornare la propria iscrizione

6.8 Pratiche in lavorazione

Nella sezione pratiche in lavorazione l'utente trova evidenza di tutte le pratiche avviate ma mai trasmesse al registro.



7 ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE

La pratica serve al legale rappresentante dell'impresa o ad altro soggetto precedentemente delegato tramite la scrivania, per iscrivere al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori un'impresa stabilita sul territorio nazionale.

La pratica va presentata esclusivamente telematica tramite la scrivania personale accessibile, mediante dispositivo di firma digitale dal sito www.registropile.it.

7.1 Anagrafica

In questa pagina va inserito il codice fiscale dell'impresa che si iscrive

Sezione Anagrafica

Identificazione	
Codice Fiscale	<input type="text"/>
<p>Indicare il Codice Fiscale dell'Impresa che si desidera iscrivere al Registro PA. Una volta indicato il Codice Fiscale cliccare Avanti: il sistema provvederà a recuperare i dati anagrafici dal Registro delle imprese.</p>	
<input type="button" value="Avanti->"/>	

I messaggi di errore possono essere i seguenti

Attenzione: il produttore non deve risultare già iscritto al registro.

Il produttore è già iscritto e quindi non può presentare una nuova pratica di variazione.

Per questo produttore esiste già una pratica in lavorazione, quindi non è possibile iniziare la compilazione di una nuova pratica

Il produttore ha già avviato la compilazione di una pratica che può essere consultata dalla sezione pratiche in lavorazione.

Una volta selezionata impresa, la scheda anagrafica viene prevalorizzata con i dati provenienti dal Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

L'utente dovrà inserire i dati relativi alla persona referente per l'attività: si tratta di una informazione estremamente importante in quanto identifica il soggetto che l'amministrazione potrà contattare per chiarimenti in merito alla pratica e che riceverà tutte le comunicazioni relative a scadenze, modifiche normative e segnalazioni.

Anagrafica		ricarica da registro imprese
Codice Fiscale	<input type="text" value="03991350376"/>	
Nome o Ragione Sociale	<input "ecocerved="" ,="" breve="" in="" o="" s.c.a.r.l."="" type="text" value="ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"/>	Partita IVA <input type="text"/>
Sede legale		
Provincia	<input type="text" value="ROMA"/>	Comune <input type="text" value="ROMA"/>
Indirizzo	<input type="text" value="PIAZZA SALLUSTIO"/>	CAP <input type="text" value="00100"/>
Telefono	<input type="text" value="051 6316700"/>	FAX <input type="text"/>
Posta elettronica certificata (PEC)	<input type="text" value="...@...IT"/>	
Impresa rappresentata da		
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Cognome <input type="text"/>
		Nome <input type="text"/>
Persona Referente per l'attività		
Codice Fiscale	<input type="text" value="BTTMRC63L05L424T"/>	Cognome <input type="text" value="BOTTI"/>
		Nome <input type="text" value="MIRCO"/>
Email	<input type="text" value="mirco.botti@mirco.it"/>	
		Telefono <input type="text"/>
Camera di commercio competente		
Camera di commercio competente	<input type="text" value="Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma"/>	



Attività Economica

Attività principale

Catalogo ATECO2007
Attività 28.29.9 - Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

Cliccando su [ricarica da Registro imprese](#) è possibile ricaricare le informazioni anagrafiche aggiornate contenute nel registro delle imprese.

7.2 Sezione Pile ed accumulatori

La scheda consente al produttore di indicare le categoria e le tipologie di pile e accumulatori di cui all'allegato III del D.Lgs. 188/2008 che immette sul mercato e per le quali richiede l'iscrizione.

La scheda consente inoltre, per ogni prodotto, di indicare il sistema attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori .

7.2.1 DATI DELLA TIPOLOGIA

Selezionando il tasto AGGIUNGI PILA E ACCUMULATORE, l'impresa può inserire i prodotti per i quali si iscrive al registro.

Aggiungi Pila/Accumulatore

Dati Pila/Accumulatore

Pila/Accumulatore

Cerca

Figura 7-1 aggiunta prodotto

L'impresa dovrà indicare i dati dell'apparecchiatura:

Tipologia	<p>Premendo il tasto CERCA il sistema consente di andare a selezionare la tipologia di pile e accumulatori , così come classificata dall'Allegato III al D.Lgs. 188/2008 che il produttore immette sul mercato e per la quale vuole iscriversi al registro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Pila/Accumulatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PILE E ACCUMULATORI PORTATILI</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>PILA ZINCO CARBONE</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>PILA ZINCO CLORURO</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>PILA ALCALINA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per ogni prodotto deve essere inserita una scheda.</p>	Codice	Pila/Accumulatore	1	PILE E ACCUMULATORI PORTATILI	1.1	PILA ZINCO CARBONE	1.2	PILA ZINCO CLORURO	1.3	PILA ALCALINA
Codice	Pila/Accumulatore										
1	PILE E ACCUMULATORI PORTATILI										
1.1	PILA ZINCO CARBONE										
1.2	PILA ZINCO CLORURO										
1.3	PILA ALCALINA										

7.2.2 SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Il produttore dovrà indicare per ogni tipologia di pile e accumulatori immessa sul mercato il sistema attraverso cui il produttore intende adempiere agli obblighi di finanziamento della raccolta secondo le regole previste dal D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. e che sono riepilogate al punto 2.8 di questo manuale.

Sistema di finanziamento

Tipo Finanziamento

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Di seguito le opzioni possibili:

Opzioni	Descrizione
Adesione al sistema collettivo	i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base collettiva sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale



	<p><i>Se il produttore sceglie questa opzione ma il sistema collettivo non ha inserito il produttore tra i propri aderenti, il sistema restituisce una segnalazione: “Attenzione ! L’impresa non risulta iscritta al sistema collettivo indicato per questo prodotto. Sugeriamo di contattare il sistema collettivo”</i></p> <p><i>Se il produttore sceglie questa opzione ma indica un sistema collettivo non iscritto al Registro Pile il sistema restituisce una segnalazione “il Sistema di Finanziamento indicato non risulta iscritto al Registro Pile.” e non consente di proseguire</i></p>
Sistema individuale	<p>I produttori di pile e accumulatori industriali e per veicoli organizzano autonomamente su base individuale sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.</p> <p>Al fine di richiamare il produttore alle responsabilità derivanti da tale scelta, il sistema propone un messaggio nel quale viene evidenziata qual è la responsabilità del produttore laddove scelga il finanziamento individuale (<i>finanziare individualmente la raccolta separata organizzando e gestendo, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta di pile e accumulatori idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale</i>) e viene specificato che <i>se il produttore non intende procedere ad organizzare autonomamente tali sistemi dovrà aderire ad un sistema collettivo di finanziamento.</i> “</p>



8 ISCRIZIONE PRODUTTORE ESTERO

Il produttore, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano può designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.

La pratica di iscrizione produttore estero serve al rappresentante autorizzato per iscrivere al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature pile e accumulatori un produttore avente sede legale in un altro Stato.

La pratica va presentata esclusivamente telematica tramite la scrivania personale accessibile, mediante dispositivo di firma digitale intestato al rappresentante autorizzato, dal sito www.registropile.it.

8.1 Identificazione

In questa prima pagina è necessario indicare il VAT (value added tax registration number) dell'impresa che si desidera iscrivere al Registro Pile con sede nello stato membro.

In caso di imprese con sedi in altri paesi esteri va indicato un altro codice identificativo

In entrambi i casi indicare la nazione e specificare il tipo di rappresentante autorizzato (impresa stabilita sul territorio nazionale oppure legale rappresentante di impresa stabilita sul territorio nazionale).

Nel caso di impresa indicare anche il codice fiscale dell'impresa rappresentante.

8.2 Anagrafica

8.2.1 IMPRESA ESTERA

Nella Sezione anagrafica è necessario inserire i dati anagrafici dell'impresa estera.

8.2.2 RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Nella sezione Rappresentante autorizzato è necessario indicare i dati anagrafici del legale rappresentante.

Il sistema provvederà a recuperare i dati anagrafici dal Registro delle imprese del rappresentante autorizzato.

8.3 Compilazione

Per la compilazione delle parti successive si fa riferimento a quanto indicato nella pratica del produttore nazionale al punto 7.2.



9 VARIAZIONE

La pratica serve al legale rappresentante dell'impresa, al rappresentante nel caso di produttore estero o ad altro soggetto precedentemente delegato tramite la scrivania, per modificare i dati precedentemente comunicati al Registro.

Identificazione

Soggetto estero

Indicare il **Codice Fiscale** del soggetto per cui si vuole fare la variazione.

Codice Fiscale

Tipo di Variazione

- Aggiornamento Anagrafico**
È possibile aggiornare **esclusivamente** i dati anagrafici dell'impresa iscritta, compresi quelli del referente. Con questa pratica **non** si possono modificare i prodotti dichiarati.
Per questa tipologia di variazione il pagamento **non** è dovuto.
- Variazione**
La pratica consente, successivamente alla prima iscrizione, di modificare i prodotti e il sistema di finanziamento.
Per questa tipologia di variazione è richiesto il pagamento e dell'imposta di bollo di 16,00€.
- Cancellazione**
È possibile cancellare l'impresa dal Registro: la pratica serve in caso di cessazione dell'impresa o di cessazione dell'attività che determina l'obbligo di iscrizione.
Per questa tipologia di variazione è richiesto il pagamento e dell'imposta di bollo di 16,00€.
- Annulla rappresentanza**
La pratica consente di annullare la rappresentanza di un produttore estero.
Per questa tipologia di variazione è richiesto il pagamento e dell'imposta di bollo di 16,00€.
- Cambio rappresentanza**
La pratica consente di cambiare la rappresentanza di un produttore estero.
Per questa tipologia di variazione è richiesto il pagamento e dell'imposta di bollo di 16,00€.

Il D.Lgs. 188/2008 prevede che I produttori comunicano, con le medesime modalità previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

I produttori possono presentare le seguenti pratiche di variazione

Chi	Che cosa	Per fare cosa
✓ Produttore nazionale	Aggiornamento Anagrafico	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornare i dati anagrafici dell'impresa
✓ Produttore nazionale ✓ Produttore estero	Variazione	<ul style="list-style-type: none"> • Modificare il profilo • Modificare le tipologie di pile e accumulatori per le quali il produttore è iscritto, • Modificare il sistema di finanziamento.
✓ Produttore nazionale ✓ Produttore estero	Cancellazione	<ul style="list-style-type: none"> • Cancellare l'impresa dal Registro Pile
✓ Produttore estero	Annulla rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> • La pratica consente di annullare la rappresentanza di un produttore estero.
✓ Produttore estero	Cambia rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> • La pratica consente di cambiare la rappresentanza di un produttore estero.

Il primo passo prevede che il legale rappresentante o il suo delegato indichino il codice fiscale dell'impresa per la quale intendono presentare la pratica di variazione.

Non potranno essere presentate pratiche di variazione nei seguenti casi:

- L'impresa non è ancora iscritta al registro
- L'impresa ha già cominciato a compilare una pratica di variazione, richiamabile dall'elenco Pratiche in lavorazione.



9.1.1 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

La pratica di aggiornamento anagrafica consente di

- Aggiornare i dati anagrafici dell'impresa allineandoli a quelli del registro delle imprese
- Aggiornare i dati del referente della pratica (nome e indirizzo mail) e il codice attività

La pratica non comporta alcun onere per l'impresa.

I dati anagrafici vengono letti in modo automatico dal **Registro Imprese**, quindi, se la variazione anagrafica non viene riscontrata, significa che non è ancora stata aggiornata nel Registro imprese.

Le pratiche di aggiornamento anagrafica sono immediatamente operative e non sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.

9.1.2 VARIAZIONE

Con la pratica di variazione i produttori comunicano:

- Inserimento di nuove tipologie di pile e accumulatori da immettere sul mercato, prima di immetterle sul mercato.
- Cancellazione di pile e accumulatori comunicate al momento dell'iscrizione.
- Modifica al sistema di finanziamento.

L'inserimento di nuove apparecchiature è soggetto alle medesime regole previste per l'iscrizione.

Il sistema propone i dati dichiarati al momento dell'iscrizione.

La pratica è soggetta a imposta di bollo pari a 16,00.

Le pratiche di variazione sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.

9.1.3 CANCELLAZIONE

In caso di cessazione dell'impresa o di cessazione dell'attività che determina l'obbligo di iscrizione il produttore deve cancellare la posizione dal Registro Pile.

Dal momento della cancellazione il produttore non potrà più immettere sul mercato nuove apparecchiature e non potrà più utilizzare il numero di iscrizione.

La cancellazione dell'impresa deve essere effettuata prima della cancellazione dal Registro imprese.

Nel caso di cancellazione l'impresa dovrà indicare la causale:

Fusione mediante incorporazione in altra impresa	L'impresa iscritta viene incorporata in altra impresa e cessa.
Cessazione attività dell'impresa	L'impresa cessa la propria attività e si cancella dal registro delle imprese
Cessazione della produzione di pile e accumulatori	L'impresa rimane attiva ma cessa la produzione di pile e accumulatori
Non soggetto ad iscrizione	L'impresa si è iscritta erroneamente
Altro	In questo caso l'impresa deve specificare obbligatoriamente, in un campo libero, le ragioni per la cessazione.

La pratica è soggetta a imposta di bollo pari a 16,00.

Le pratiche di cancellazione sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.

9.1.4 ANNULLA RAPPRESENTANZA

Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può, designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.

La pratica consente di annullare la rappresentanza di un produttore estero e va presentata dal nuovo rappresentante.

La pratica è soggetta a diritto a imposta di bollo pari a 16,00.

Le pratiche sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.



9.1.5 CAMBIA RAPPRESENTANZA

La pratica consente al nuovo rappresentante di comunicare al Registro che un produttore estero viene rappresentato da un'altra persona giuridica o fisica.

La pratica è soggetta a imposta di bollo pari a 16,00.

Le pratiche sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.



10 COMUNICAZIONE ANNUALE

Tramite questa funzione il Legale Rappresentante o il soggetto da questi delegato possono presentare la Comunicazione annuale per l'impresa della quale il titolare è legale rappresentante o delegato.

10.1 Soggetti obbligati

L'articolo 15 del D.lgs. 188/2008, modificato dal D.lgs. 11 febbraio 2011, n. 21, prevede che i produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III.

È tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di pile e accumulatori la persona fisica o giuridica che, in quanto produttore è iscritto al Registro Pile

Nel caso di produttori esteri la comunicazione viene rappresentata dal rappresentante italiano.

10.2 Scheda Imm Pile

I dati che devono essere comunicati sono i seguenti:

Prodotto	Anno	Quantità	Peso
2.1 - PIOMBO	2015		

Da 1 a 1 di 1

Prodotto	<p>Tipologia, così come definita nell'allegato III del D.Lgs. 188/2008</p> <p>Nel sistema telematico è precompilato, in quanto ripreso dal Registro Nazionale dei produttori, l'elenco delle tipologie per il quale il dichiarante è iscritto al Registro Nazionale dei produttori (ripreso dal Registro Nazionale). Il produttore non può comunicare la quantità immessa sul mercato di apparecchiature per le quali non risulta iscritto al Registro. Per fare ciò dovrà, preliminarmente, effettuare una pratica di variazione;</p>
Quantità	<p>Quantità totale, espressa in peso e in pezzi di Pile e accumulatori immesse sul mercato nell'anno di riferimento, con indicazione obbligatoria dell'unità di misura utilizzata (kg o t).</p> <p>Il dato relativo ai pezzi non è obbligatorio</p> <p>Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha immesso sul mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature</p> <p>Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se non viene indicata l'unità di misura</p>



11 CONTROLLO DELLA PRATICA

Il sistema, oltre a guidare nell'immissione dei dati, opera una serie di controlli preventivi che impediscono la trasmissione di pratiche incomplete o errate.

La funzione di sintesi segnala all'utente varie tipologie di informazioni

	ERRORE: In fase di compilazione sono state omesse alcune informazioni obbligatorie. L'errore impedisce di iniziare il processo di trasmissione.
	ATTENZIONE: In fase di compilazione sono state omesse alcune informazioni NON obbligatorie. E' possibile avviare il processo di trasmissione.
	Nessun errore trovato, è possibile trasmettere la pratica

Per esempio

Scheda IMMPA

La scheda IMMPA anno: 2015, relativa al prodotto: 2.1 non è completamente valorizzata. Per questa categoria è obbligatorio specificare il peso; eventualmente con valore a 0.

oppure

Attenzione! Le segnalazioni indicate NON impediscono di completare la compilazione e trasmettere la pratica. Sugeriamo però di verificare nuovamente per essere certi che quanto da voi riportato nella pratica sia corretto.

Nota: Cliccare sulla segnalazione per effettuare la verifica.

Scheda anagrafica

Attenzione - Un' impresa con il medesimo codice fiscale risulta già essere iscritta nel Registro PILE come sistema collettivo di finanziamento. Proseguendo l'impresa avvia la procedura per chiedere l'iscrizione al Registro come produttore nazionale.

Scheda prodotti

Attenzione - **Codice prodotto: 1.11** - Il produttore ha indicato di volere finanziare individualmente la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili organizzando e gestendo, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

Tali sistemi:

- a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
- b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, nè l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

Se il produttore non intende procedere ad organizzare autonomamente tali sistemi dovrà aderire ad un sistema collettivo di finanziamento.

Attenzione - Codice prodotto: 1.5 - L'impresa non risulta iscritta al Sistema di Finanziamento Collettivo per questo prodotto. Si suggerisce di contattare il sistema di finanziamento indicato.

Per correggere l'errore bisogna cliccare sulla segnalazione sullo stesso e il sistema rimanda alla pagina da modificare.

In taluni casi, a fronte del mancato inserimento di dati non obbligatori, il sistema effettua una segnalazione invitando l'utente a controllare i dati inseriti.

Una volta completato il controllo il sistema fornisce l'indicazione che la pratica è corretta.

Controllo della pratica

Tipo pratica	Pratica Iscrizione Produttore Nazionale	Codice Fiscale	03991350376
Ragione Sociale	"ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L."	Identificativo pratica	RM01-0095011
Per modificare la pratica premere Modifica Pratica			

La pratica risulta formalmente corretta



12 SEZIONE PAGAMENTI

12.1 Importi e modalità

A fronte dell'invio delle pratiche le imprese devono versare i seguenti importi:

Pratica	Importo
Pratica di iscrizione produttore	Imposta di bollo pari a 16,00 € Tassa di concessione governativa pari a 168,00 €
Pratica di variazione e cancellazione,	Imposta di bollo pari a 16,00 €
Pratica di aggiornamento anagrafica	Nessun onere
Comunicazione annuale	Nessun onere

La Sezione Pagamenti presenta una pagina riepilogativa dalla quale è possibile accedere alle sezioni relative agli oneri specifici:

Riepilogo Pagamenti		
Descrizione Pagamenti	Importo Dovuto	
Imposta di Bollo	€ 16,00	
Tassa di concessione governativa	€ 168,00	
Totale	€ 184,00	

[Vai al pagamento e al dettaglio del pagamento della **Marca da Bollo**](#) Marca da Bollo >>

[Vai al pagamento e al dettaglio del pagamento della **Tassa di Concessione Governativa**](#) Tassa di Concessione Governativa >>

Sulle singole specifiche pagine sono disponibili tutte le informazioni necessari e comunque, nel sito www.registropile.it, area Contatti, ogni Camera di commercio comunica come possono essere effettuati i versamenti.

12.2 Imposta di bollo

L'imposta di bollo va pagata con le modalità indicate da ciascuna Camera di commercio e visibili nella sezione pagamenti tra le quali:

- ✓ **Bonifico bancario o versamento in conto corrente:** l'impresa dovrà allegare nelle specifiche sezioni, un file, in formato pdf contenente copia dell'attestato di avvenuto pagamento, distinto tra le due voci.
- ✓ **Carta di credito:** sono supportate le carte di credito dei principali circuiti internazionali
- ✓ **Telemaco Pay:** servizio offerto dalle Camere di Commercio per il pagamento di diritti di segreteria (maggiori informazioni su www.registroimprese.it), con pagamento da effettuare dal sito pagamenti.ecocerved.it.

12.3 Tassa di concessione governativa

E' necessario effettuare il pagamento di **€ 168,00** con Bollettino Postale sul Conto Corrente n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative Codice causale 8617 "altri atti". Successivamente scansionare l'attestato di avvenuto pagamento ed allegarlo alla pratica, dal riquadro TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA.

12.4 Completamento

Per poter effettuare la trasmissione della pratica è necessario aver effettuato i pagamenti.

Nel caso di pagamenti effettuati con sistemi elettronici (carta di credito, Telemaco Pay) l'avvenuto pagamento viene riportato automaticamente nella pratica. L'utente potrà interrompere la compilazione, in attesa di effettuare il pagamento, premendo Esci, salvando le informazioni inserite.



13 TRASMISSIONE

13.1 Stampa bozza

Una volta completati i pagamenti l'utente può stampare la bozza della pratica e, se riscontra anomalie o omissioni, tornare indietro e modificare la pratica.

Una volta completate le eventuali modifiche premendo avanti si passa alla firma.

13.2 Trasmissione

La pratica deve essere firmata digitalmente e poi trasmessa via telematica.

Se la vostra stazione di lavoro è correttamente configurata, con l'installazione del programma EcoWebSign la firma può essere effettuata on line seguendo le istruzioni che il sistema propone.

Per verificare se è idoneo potete consultare sul sito www.registroaee.it, la sezione Verifica Compatibilità

L'apposizione della firma digitale può avvenire secondo due distinte modalità:

1. **In linea** (richiede l'installazione del programma di firma **EcoWebSign**, sviluppato da Ecocerved e disponibile nella pagina "verifica compatibilità")
2. **Fuori linea** (modalità disponibile in tutti i browser)

Firma in linea

1. Cliccare il pulsante **Firma in linea** e seguire le istruzioni a video

Firma non in linea

1. Scaricare la pratica aggiornata e salvarla nel proprio computer (il file scaricato non deve essere alterato in nessun modo)
2. Firmare il documento scaricato con il proprio programma di firma (per informazioni sulla firma digitale potete consultare www.card.infocamere.it)
3. Selezionare il documento firmato e poi premere **Caricamento e Verifica**.

Il documento da selezionare e caricare avrà il medesimo nome della pratica (p.es. *RM01-0000001.pdf*) seguito dall'estensione **p7m**. L'estensione **p7m** conferma che il documento è stato firmato. È possibile usare anche la funzione **Firma pdf**, in questo caso il file firmato manterrà l'estensione **pdf**.

13.3 Invio

Una volta completata la firma, premendo Avanti si passa alla pagina di invio.

Per completare l'invio è necessario premere INVIA PRATICA

Invia

Riepilogo	
Tipo pratica	Iscrizione
Codice Fiscale/VAT	<input type="text"/>
Ragione Sociale	<input type="text"/>
Numero di posizione	F03-RM-000000017
La pratica è pronta per essere trasmessa, per completare l'invio è necessario premere INVIA PRATICA .	
Torna alla Scrivania	<< Indietro
INVIA PRATICA	

13.4 Conclusione

A conclusione della pratica l'utente:


- ✓ Nell'archivio pratiche trova le informazioni relative alla pratica appena inviata, compresa copia della pratica e ricevuta.
- ✓ Nell'archivio certificati sarà invece reso disponibile, a conclusione dell'iter, l'attestato di iscrizione.
 - ✓ Si ricorda che le pratiche di iscrizione sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.




14 SEGNALAZIONI

Da qualsiasi pagina della scrivania è possibile richiamare un riquadro nel quale ogni utente può consultare le segnalazioni relative alle imprese sulle quali è abilitato ad operare:

Le segnalazioni sono sempre visibili cliccando sulla linguetta



che consente di espandere la pagina.



Cliccando sulla linguetta SEGNALAZIONI, vengono riportate una serie di indicazioni relative alla specifica posizione, tra le quali:

Segnalazione	Cosa fa il registro	Cosa deve fare il produttore
Il produttore ha indicato di aderire ad un sistema collettivo non iscritto al Registro nazionale pile e accumulatori	Il Registro verifica che il produttore aderisca ad un sistema collettivo attivo ed iscritto	Il produttore dovrà aderire ad un sistema collettivo di finanziamento iscritto al Registro nazionale pile e accumulatori.
Il produttore risulta iscritto ad un sistema collettivo non più attivo	Il Registro verifica che il produttore aderisca ad un sistema collettivo attivo ed iscritto	Il produttore dovrà aderire ad un sistema collettivo di finanziamento iscritto al Registro nazionale pile e accumulatori.
Il produttore risulta iscritto ad un sistema collettivo che non lo indica tra i propri iscritti	Il Registro verifica che il produttore aderisca ad un sistema collettivo attivo ed iscritto e che il sistema collettivo lo abbia indicato tra i propri iscritti	Il produttore dovrà contattare il sistema collettivo di finanziamento per chiarire la propria posizione.
Il produttore ha dichiarato di organizzare autonomamente su tutto il territorio nazionale sistemi di raccolta di rifiuti da pile e accumulatori	Il Registro verifica che il produttore abbia dichiarato di organizzare autonomamente un sistema di raccolta di rifiuti da pile e accumulatori.	Se il produttore non intende procedere ad organizzare autonomamente tali sistemi dovrà aderire ad un sistema collettivo di finanziamento.



1	Modifiche introdotte dalla presente versione.....	2
2	Normativa	3
2.1	Definizioni (art. 2).....	3
2.2	Il registro (artt. 14 e 15 e allegato III).....	4
2.3	La raccolta	5
2.4	D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.....	7
2.5	D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.....	7
2.6	Iscrizione al Registro.....	7
2.7	Tipologie di pile e accumulatori	9
2.8	Sistemi di raccolta	9
2.9	Comunicazione annuale	10
3	Accesso	11
4	Scrivania telematica.....	13
4.1	Dati Titolare della firma digitale.....	13
4.2	Identifica impresa.....	13
4.3	Gestione soggetti delegati	14
4.4	Procure e deleghe	14
5	Consultazione	15
5.1	Archivio pratiche	15
5.2	Visure	16
6	Navigazione.....	17
6.1	Struttura	17
6.2	Tasti funzionali	17
6.3	Navigazione	17
6.4	Help	17
6.5	Modifica dati inseriti	18
6.6	Pratiche	18
6.7	Tipo utente.....	18
6.8	Pratiche in lavorazione.....	18
7	Iscrizione produttore nazionale	19
7.1	Anagrafica	19
7.2	Sezione Pile ed accumulatori	20
8	Iscrizione produttore estero	22
8.1	Identificazione.....	22
8.2	Anagrafica	22
8.3	Compilazione.....	22
9	Variazione	23
10	Comunicazione annuale	26
10.1	Soggetti obbligati	26
10.2	Scheda Imm Pile	26
11	Controllo della pratica	27
12	Sezione Pagamenti	28
12.1	Importi e modalità.....	28
12.2	Imposta di bollo.....	28
12.3	Tassa di concessione governativa	28
12.4	Completamento	28
13	Trasmissione.....	29
13.1	Stampa bozza	29
13.2	Trasmissione.....	29
13.3	Invio.....	29
13.4	Conclusione	29
14	Segnalazioni.....	30

